

Corso di formazione per gestori delle crisi da sovraindebitamento - precisazioni.

29 marzo 2016

Si informa - come confermato dai competenti organi ministeriali – che gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento iscritti nella sezione A) del Registro (Organismi iscritti di diritto a norma dell'articolo 4, comma 2, DM n. 202/2014) non hanno l'obbligo di acquisire la dichiarazione di esclusività dei Gestori da iscrivere nel proprio Elenco.

Gli iscritti ai seguenti Ordini Professionali: Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili e Notai, possono, pertanto, iscriversi a più di un Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento iscritto nella sezione A) del Registro.